

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 27 **del mese di** Luglio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Peri Alfredo	Assessore
7) Rabboni Tiberio	Assessore
8) Ronchi Alberto	Assessore
9) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: Modalità di valutazione dei servizi sperimentali rivolti ai bambini in età 0-3 (L.R. 1/2000 s.m. e delibera
Assemblea Legislativa n. 202/08).

Cod.documento GPG/2009/1194

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1194

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" in particolare all'art. 3, commi 7 e 8 che dispongono:

- comma 7 - "La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per far fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.";
- comma 8 - "Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatrice domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatrice familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicilia, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatrice domiciliare.";

- la deliberazione del Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04" che al punto 7

stabilisce i requisiti del servizio di educatrice familiare (7.1) e di educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare) - (7.2);

Dato atto che, anteriormente alla modifica della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2000, avvenuta con legge regionale n. 8 del 14 aprile 2004, il nucleo di valutazione è stato istituito e regolamentato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1417 del 29/2/2000;

Richiamate le determinazioni del Direttore Generale n. 9102 del 26/9/2000, n. 11493 del 6/11/2001, n. 12142 del 14/11/2002 e n. 2479 del 10/3/2008, con le quali si è proceduto alla costituzione ed alla individuazione dei nominativi nonché al funzionamento del nucleo di valutazione dei progetti inerenti ai servizi sperimentali;

Vista infine la deliberazione del 3 dicembre 2008, n. 202 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, recante "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1" che stabilisce:

- a) che l'accertamento delle condizioni della sperimentality di alcune tipologie di servizi, sia per il fatto di essere espressamente richiamate dalla legge regionale, sia per l'applicazione diffusa nel territorio, sin dall'entrata in vigore della legge regionale 1/2000 e successive modifiche, può essere effettuato a livello provinciale. Il riferimento è all'educatrice familiare e all'educatrice domiciliare o piccolo gruppo educativo domiciliare: modelli ormai sedimentati e uniformi;
- b) che l'accertamento delle condizioni della sperimentality per le tipologie di servizi sperimentali le cui caratteristiche non sono stabilite dalla L.R. 1/2000 e successive modificazioni, o che presentano particolare complessità, avvenga a livello regionale;

Considerato che, conseguentemente a quanto stabilito con la citata deliberazione 202/2008, è necessario ridefinire le modalità per la valutazione dei progetti inerenti ai servizi sperimentali, attraverso una differenziazione delle funzioni dell'Amministrazione Regionale e delle Amministrazioni Provinciali. A tal fine:

A) ogni Provincia individua un referente competente nell'ambito dei servizi 0-3 con il compito di esaminare le caratteristiche sperimentali stabilite nella L.R. 1/2000 e successive modificazioni, relativamente a progetti di educatrice familiare, educatrice domiciliare o piccolo gruppo educativo domiciliare e nel recepimento dell'attestazione dell'esistenza dei requisiti imprescindibili nei progetti sperimentali di cui al punto 7 della delibera di Giunta 646/2005, ferma restando per l'educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare) la necessità del normale iter autorizzatorio.

Le Province raccolgono tutte le domande di servizi sperimentali e ne valutano le caratteristiche; sottopongono al nucleo di valutazione regionale i progetti le cui caratteristiche non rientrano nella L.R. 1/2000 e s.m. e quelli di particolare complessità;

B) la Regione procede con l'esame dei progetti sperimentali inviati dalle Province, tramite il nucleo di valutazione costituito da:

- n. 3 rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, individuati nel responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, che lo presiede e da due funzionari dello stesso servizio individuati dal responsabile stesso;
- n. 1 rappresentante per ogni Provincia, individuato da ciascuna Provincia;

Il nucleo di valutazione regionale viene nominato con successivo atto del Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali, che ne determina le modalità di funzionamento;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663/2006;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle

politiche Sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore - Anna Maria Dapporto;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di istituire il nucleo di valutazione regionale, composto da:

- n. 3 rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, individuati nel responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, che lo presiede e da due funzionari dello stesso servizio, individuati dal responsabile di servizio;
- n. 1 rappresentante per ogni Provincia, individuato da ciascuna Provincia;

Il nucleo di valutazione regionale viene nominato con successivo atto del Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali che ne determina le modalità di funzionamento;

2. di stabilire che il nucleo di valutazione regionale delibera a seguito di richiesta inoltrata dalle Province per l'esame dei progetti sperimentali non coincidenti con l'educatrice familiare, l'educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare) e comunque per l'esame dei progetti le cui caratteristiche presentano, a giudizio della Provincia inviante, una particolare complessità;

3. di stabilire inoltre che il nucleo di valutazione regionale delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente, e che la riunione dovrà essere considerata valida con la presenza di almeno quattro Province oltre ai rappresentanti della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare mandato alle Amministrazioni provinciali di individuare un referente competente nell'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia, con il compito di esaminare le caratteristiche sperimentali stabilite nella L.R. 1/2000 e successive modificazioni, relativamente a progetti di educatrice familiare, educatrice domiciliare o piccolo gruppo educativo domiciliare e nel recepimento dell'attestazione dell'esistenza dei requisiti imprescindibili nei progetti

sperimentali di cui al punto 7 della delibera di giunta 646/2005, ferma restando per l'educatrice domiciliare la necessità del normale iter autorizzatorio.

Le Province raccolgono tutte le domande di servizi sperimentali e ne valutano le caratteristiche; sottopongono al nucleo di valutazione regionale i progetti le cui caratteristiche non rientrano nella L.R. 1/2000 e s.m. e quelli di particolare complessità;

5. di dare mandato al responsabile del servizio competente di concordare con le Province le modalità e i tempi di invio dell'esito delle istruttorie provinciali e delle richieste di valutazione da parte del nucleo di valutazione regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1194

data 16/07/2009

IN FEDE

Leonida Grisendi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'